



STATUTO

PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA

Approvato nella seduta del Consiglio del 28.02.2007 con delibera n.1.

STATUTO

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Denominazione e scopo
- Art. 2 - Sede legale
- Art. 3 - Quote di partecipazione
- Art. 4 - Patrimonio
- Art. 5 - Informazioni agli Enti consorziati

TITOLO II - PARTECIPAZIONE

- Art. 6 - Informazione alla comunità locale
- Art. 7 - Accesso, partecipazione e azione popolare

TITOLO III - STRUTTURA DEL CONSORZIO

- Art. 8 - Organi del Consorzio
- Art. 9 - Organismi consultivi
- Art. 10 - Disposizioni comuni

CAPO I - Il Consiglio

- Art. 11 - Composizione
- Art. 12 - Attribuzioni
- Art. 13 - Convocazione
- Art. 14 - Funzionamento

CAPO II - Comitato Esecutivo

- Art. 15 - Attribuzioni
- Art. 16 - Composizione, nomina e durata
- Art. 17 - Convocazione e funzionamento
- Art. 18 - Scioglimento, decadenza e sostituzioni

CAPO III - Presidente del Consorzio

- Art. 19 - Attribuzioni
- Art. 20 - Elezione

CAPO IV - Organo di Revisione

- Art. 21 - Attribuzioni

CAPO V - Organismi consultivi

- Art. 22 - Consulta
- Art. 23 - Comitato tecnico-scientifico
- Art. 24 - Organismo consultivo per l'attuazione dell'accordo agro-ambientale

CAPO VI - Organizzazione amministrativa e gestionale

- Art. 25 - Nomina del Direttore
- Art. 26 - Attribuzioni del Direttore
- Art. 27 - Personale del Consorzio

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

- Art. 28 - Gestione economico-finanziaria e contabile
- Art. 29 - Entrate del Consorzio
- Art. 30 - Investimenti e contratti
- Art. 31 - Primo insediamento degli organi del Consorzio
- Art. 32 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 (Denominazione e scopo)

1. E' costituito il Consorzio per la gestione del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma secondo le finalità e gli obiettivi gestionali individuati nelle LL. RR. n.46/1995, n.7/2004 e n.6/2005.
2. Il Consorzio garantisce la corretta gestione del Parco nel rispetto dei principi della semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, in un costante rapporto di partecipazione delle comunità locali interessate e di interazione con i portatori di interessi operanti nell'area del Parco tra cui, in particolare, le organizzazioni professionali agricole.
3. Il Consorzio può gestire direttamente centri visita o altre strutture funzionali alle attività del Parco anche se situate al di fuori della zona perimetrata. Può assumere la gestione, per le finalità e gli obiettivi gestionali di cui alla legge regionale istitutiva, anche di territori esterni al Parco qualora venga indicato dagli Enti competenti.
4. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato, sono deliberate dal Consiglio.
5. Il Consorzio si propone come strumento a disposizione degli Enti soci per la conservazione, gestione e miglioramento dei sistemi ambientali e paesaggistici compresi all' interno del territorio della Comunità Montana Appennino Parma Est ovvero di altri territori dell'ambito provinciale in un contesto di rete ecologica. L'attività del Consorzio è strettamente coordinata, attraverso appositi accordi, con l'attività del limitrofo Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.

Art. 2 (Sede legale)

1. Il Consorzio ha sede legale in Monchio delle Corti e una sede distaccata e operativa nel comune di Corniglio, in provincia di Parma.

Art. 3 (Quote di partecipazione)

1. Le quote di partecipazione dei 4 Enti costituenti il Consorzio, determinate percentualmente in base ad accordi intervenuti tra gli stessi enti e secondo i seguenti parametri valutati ciascuno in eguale misura: porzione territoriale interessata dal parco (applicando il fattore di moltiplicazione 2 alla superficie compresa nel parco e applicando il fattore di moltiplicazione 1 alla superficie compresa nell'area contigua) ed entità del contributo annuo consortile, sono le seguenti:
 - COMUNE DI CORNIGLIO 25%
 - COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI 25%
 - COMUNITA' MONTANA APPENNINO PARMA EST 25%
 - AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI PARMA 25%
2. Per gli enti sovracomunali (Province e Comunità Montane, altre forme associative ex L.R. 26 aprile 2001, n.11) il parametro territoriale è valutato nella misura del 20%;
3. Per gli Enti (Province, Comunità Montane e Comuni) interessati alla gestione del Parco, che non conferiscono allo stesso parti del proprio territorio, la quota di partecipazione è determinata unicamente sulla base dell'entità del contributo annuo consortile.

4. Le quote di partecipazione concorrono a determinare il quorum necessario per la validità delle decisioni del Consiglio del Consorzio secondo quanto previsto dall'articolo 14.
5. Il programma degli investimenti dovrà tener conto del parametro territoriale e della zonizzazione in area di parco e area contigua di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4 (Patrimonio)

1. Il patrimonio consortile è costituito da:
 - beni immobili e mobili in dotazione al Consorzio e conferiti dagli enti facenti parti dello stesso;
 - beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
 - ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto.

Art. 5 (Informazione agli Enti consorziati)

1. Il Consorzio trasmette agli Enti consorziati, prima dell'esame in Consiglio, avviso di deposito relativo alle proposte inerenti il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo, al Piano territoriale, al Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, al Regolamento del Parco, alla dotazione organica e alle proposte di modifica a detti atti oltre che alle acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Eventuali osservazioni degli enti agli atti del Consorzio devono pervenire allo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso di deposito di cui al comma 1, trascorsi i quali il Consorzio può validamente deliberare in merito.
3. Gli organi del Consorzio possono promuovere altresì ogni altra forma di partecipazione degli Enti consorziati per quanto riguarda gli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio medesimo.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE

Art. 6 (Informazione alla comunità locale)

1. Il Consorzio assicura l'informazione permanente sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, secondo le attuali tecniche di comunicazione.
2. Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, che deve assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 7 (Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati da apposito regolamento del Consorzio.

TITOLO III - STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 8 (Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:
 - il Consiglio;
 - il Comitato Esecutivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di revisione.

Art. 9 (Organismi consultivi)

1. Sono organismi consultivi del Consorzio:
 - la Consulta;
 - il Comitato tecnico - scientifico;
 - l'Organo consultivo per l'attuazione dell'accordo agro-ambientale.

Art. 10 (Disposizioni comuni)

1. L'avviso di convocazione della riunione degli organi collegiali deve essere inviato con lettera raccomandata a. r. , ovvero a mezzo fax, telegramma o per via telematica, almeno cinque giorni antecedenti la seduta.
2. In caso di urgenza, la riunione potrà essere indetta con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Capo I - Il Consiglio

Art. 11 (Composizione)

1. Il Consiglio è composto dai rappresentanti degli Enti consorziati, nelle persone del Sindaco o del Presidente o loro delegati.
2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione o sospensione dei componenti il Consiglio sono disciplinate dalla legge.
3. Il Consiglio è permanente ed il potere di rappresentanza dei singoli membri cessa di diritto quando il Sindaco o il Presidente dei singoli Enti consorziati è sostituito nella carica. Analogamente il potere di rappresentanza cessa di diritto in caso di revoca o decadenza della delega.

Art. 12 (Attribuzioni)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consorzio.
2. Spetta al Consiglio deliberare limitatamente a:
 - proposte di modifica dello statuto;
 - documento preliminare del Piano territoriale del Parco;
 - regolamenti, salvo quello sull'ordinamento degli uffici;
 - accordo agro-ambientale di cui all'art. 33, comma 6 L.R. 6/2005;
 - bilancio preventivo pluriennale ed annuale e conto consuntivo;
 - programmi annuali di investimento e di spese che impegnino il bilancio per più esercizi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - criteri generali in materia di ordinamento degli uffici;

- rapporto da trasmettere alla Regione al fine della predisposizione del Programma regionale di cui all'art. 12 L.R. 6/2005;
 - definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
 - progetti di intervento particolareggiato;
 - programma triennale di gestione e valorizzazione del parco e relativi programmi attuativi annuali;
 - partecipazione del consorzio ad enti, società, associazioni;
 - contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio;
 - decisioni in merito all'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - acquisti e alienazioni immobiliari, relative a permuta, appalti e concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Comitato Esecutivo e del Direttore del Parco.
3. Il consiglio può eleggere al proprio interno un Presidente – il quale resta in carica per un periodo di cinque anni – nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Comitato Esecutivo, l'Organo di Revisione, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione dell'Ente in cui ha sede il Consorzio, nomina i rappresentanti del Consiglio presso altri Enti, nomina la Consulta, il Comitato Tecnico Scientifico e l'organismo consultivo per l'attuazione dell'accordo agro-ambientale, determina le indennità di carica dei membri degli organi del Consorzio.
 4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Consorzio, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere adottate dal Comitato Esecutivo e devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi all'adozione e comunque entro i termini previsti dalla legge.

Art. 13 (Convocazione)

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal suo Presidente, ove nominato, o dal Presidente del Consorzio, che ne formula l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal componente espressione dell'Ente consorziato portatore della quota associativa più alta.
2. Il Consiglio è altresì convocato dal suo Presidente, ove nominato, o dal Presidente del Consorzio, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno tre componenti il Comitato Esecutivo.
3. Della convocazione è data notizia con avviso da pubblicarsi all'Albo delle pubblicazioni del Consorzio ed eventualmente sul sito Internet.
4. Alle riunioni del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consorzio.

Art. 14 (Funzionamento)

1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno.
2. Di ciascuna adunanza è redatto verbale dal Segretario o dal Direttore (3), che partecipa alle sedute senza diritto di voto.
3. Il verbale è sottoscritto congiuntamente dal Presidente del Consiglio, ove nominato, o dal Presidente del Consorzio, e dall'estensore.

4. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione al Consorzio; in seconda convocazione è necessaria la presenza di un numero di componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote consortili.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti le cui quote raggiungano almeno il 51%.
6. Sono salve eventuali maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.
7. Alle deliberazioni del Consiglio si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, in quanto compatibili, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.
8. Tutte le deliberazioni, ad eccezione delle deliberazioni concernenti persone, sono adottate con votazione palese, salvo che non sia diversamente disposto.
9. Gli atti di cui all'art. 5, comma 1 debbono essere comunicati, a fini informativi, agli Enti consorziati entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.
10. Qualora il Consiglio non provveda all'elezione ed alla nomina degli organi del Consorzio di cui all'art. 12, comma 3 il Presidente del Consorzio, ove già nominato, o il rappresentante dell'Ente portatore della quota associativa più alta o, a parità di quote, il rappresentante più anziano di età, inoltra, apposita comunicazione alla Regione per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 30 L.R. 6/2004.

Capo II - Comitato Esecutivo.

Art. 15 (Attribuzioni)

1. Il Comitato Esecutivo è organo esecutivo degli indirizzi determinati dal Consiglio; ad esso spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell'ente, ivi comprese la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi, ove previsto, e l'adozione di regolamenti ed atti concernenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 16 (Composizione, nomina e durata)

1. Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente del Consorzio e da un numero di componenti da quattro a sei.
2. Il Comitato Esecutivo resta in carica quanto previsto dalla legge per gli organi degli enti locali e comunque fino all'elezione del nuovo Comitato.
3. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una comprovata competenza nel campo della conservazione, valorizzazione e gestione degli ambienti naturali.

Art. 17 (Convocazione e funzionamento)

1. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente del Consorzio di propria iniziativa, o su richiesta di almeno tre componenti.
2. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore (3), che li redige e ne cura la pubblicazione sull'Albo delle pubblicazioni del Consorzio.
3. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Art. 18 (Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Nei casi in cui il Comitato Esecutivo non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, il Consiglio, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede, nella stessa seduta, alla ricostituzione del medesimo.
2. I Componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Comitato Esecutivo decadono dalla propria carica per effetto della deliberazione adottata dal Consiglio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Comitato Esecutivo il Consiglio provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 19 (Attribuzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Comitato Esecutivo, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, ne nomina e revoca i responsabili, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.
2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri al Consiglio.
3. Il Presidente nomina, tra i componenti del Comitato Esecutivo, un vice Presidente che lo sostituisce in via generale in caso di assenza, impedimento, o in caso di vacanza della carica. In caso di assenza o impedimento anche del vice presidente, le funzioni sono assunte dal componente del Comitato Esecutivo più anziano di età.

Art. 20 (Elezione)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio tra persone in possesso di idonee conoscenze in campo naturalistico e di gestione di sistemi territoriali ovvero di comprovate esperienze di carattere amministrativo - istituzionale, a maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di partecipazione; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. In questo caso risulta eletto colui che ha riportato la maggioranza relativa delle quote presenti.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Esecutivo e comunque fino alla elezione del nuovo Presidente nel rispetto della normativa vigente.
3. E' rieleggibile secondo la normativa vigente in materia di elezioni del Sindaco.

Capo IV - Organo di Revisione

Art. 21 (Attribuzioni)

1. L'Organo di Revisione svolge funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile ed è composto da 3 membri (da un

minimo di uno ad un massimo di tre componenti) nominato/i dal Consorzio per cinque anni, rieleggibile/i per una sola volta.

2. L'Organo di Revisione presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenza all'apposita seduta del Consiglio, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. L'Organo di Revisione può essere sentito dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro del Consiglio muova rilievi sulla gestione dell'ente l'Organo di Revisione ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.
4. Per quanto non previsto si applica la normativa vigente per gli Enti Locali.
5. Il consiglio del consorzio può deliberare di avvalersi dell'organo di revisione dell'Ente in cui ha sede il consorzio o della Comunità Montana Appennino Parma Est.

Capo V - Organismi consultivi

Art. 22 (Consulta)

1. La Consulta del Parco viene nominata dal Consiglio ed è composta da:
 - 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
 - 2 rappresentanti delle associazioni ambientaliste;
 - 3 rappresentanti delle associazioni agricole;
 - 2 rappresentanti delle categorie dell'artigianato, commercio e turismo;
2. La Consulta viene convocata dal proprio Coordinatore eletto secondo le modalità di funzionamento della stessa contenute in apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Art. 23 (Comitato tecnico - scientifico)

1. Il Comitato tecnico - scientifico è organismo consultivo costituito da un numero massimo di dieci componenti scelti tra esperti tecnico scientifici nel campo della conservazione e valorizzazione degli ambienti naturali.
2. Partecipa alle riunioni del Comitato il Direttore del Parco, senza diritto di voto.
3. I componenti del Comitato non possono fare parte di altri organi del Consorzio.
4. Il Comitato tecnico - scientifico è presieduto e convocato dal proprio Coordinatore eletto secondo le modalità di funzionamento dello stesso contenute in apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Art. 24 (Organismo consultivo per l'attuazione dell'accordo agro-ambientale)

1. In presenza dell'accordo agro-ambientale di cui all'art. 33 della L.R. 6/2005, è istituito l'organo consultivo per l'attuazione dell'accordo medesimo, composto da un Presidente e da un numero massimo di dieci rappresentanti degli agricoltori aventi la disponibilità dei terreni all'interno del perimetro del Parco.
2. Le modalità di funzionamento di detto organismo, ivi comprese le modalità di elezione del Coordinatore, sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Capo VI - Organizzazione amministrativa e gestionale

Art. 25 (Nomina del Direttore)

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio su proposta del Comitato Esecutivo, previa procedura selettiva.
2. L'accesso alla qualifica è riservato a laureati in possesso di comprovata competenza ed esperienza nella gestione dei sistemi naturali e degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa sul personale degli Enti locali in relazione alla categoria prevista nella dotazione organica di cui all'art. 32.
3. Il ruolo del Direttore può essere svolto da personale in possesso di adeguata professionalità, comandato o distaccato dalla Regione Emilia-Romagna o dagli Enti consorziati, ovvero individuato a seguito di chiamata diretta con contratto a termine.

Art. 26 (Attribuzioni del Direttore)

1. Il Direttore é responsabile della gestione operativa del Consorzio.
In particolare:
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dal Comitato Esecutivo secondo le proprie competenze;
 - partecipa alle sedute del Comitato Esecutivo senza diritto di voto;
 - è responsabile del servizio di vigilanza ai fini del rispetto dei divieti e delle prescrizioni vigenti all'interno del Parco;
 - esprime parere obbligatorio in ordine alla regolarità amministrativa degli atti, nonché il parere di regolarità contabile in assenza dei rispettivi responsabili;
 - ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli Uffici e dei Servizi consorziali;
 - firma gli atti non riservati alla competenza degli organi del Consorzio;
 - rappresenta il Parco in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente.
2. Il Comitato Esecutivo individua, tra i dipendenti del Consorzio, in caso di assenza o impedimento del Direttore, un sostituto, in attesa dell'avvio della procedura selettiva.

Art. 27 (Personale del Consorzio)

1. Il Consorzio esercita le funzioni con personale proprio il cui stato giuridico ed economico viene regolamentato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di personale degli Enti locali, o mediante personale comandato o assegnato funzionalmente dagli Enti consorziati e dalla Regione Emilia-Romagna.
2. Il Consorzio, per quanto non espletato dal personale di cui al comma precedente, si avvale in via preferenziale delle prestazioni convenzionate con la Comunità Montana Appennino Parma Est, sia per quanto attiene le attività di progettazione che per le attività di segreteria amministrativa, contabile – finanziaria, ecc.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 28 (Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nel territorio degli enti facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede il Consorzio stesso.
5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 29 (Entrate del Consorzio)

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
 - contributi annui degli Enti consorziati;
 - contributi annui della Regione;
 - contributi straordinari degli Enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri enti;
 - proventi derivanti dalla gestione di attrezzature, impianti e beni immobili;
 - proventi derivanti da concessioni e convenzioni;
 - rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
 - proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente;
 - eventuali altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

Art. 30 (Investimenti e contratti)

1. I contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'esecuzione di opere o lavori, l'acquisizione di servizi, o di forniture, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 31 (Primo insediamento degli organi del Consorzio)

1. Il primo insediamento deve avvenire entro 30 giorni dall'approvazione dello Statuto del Consorzio.
2. Nella prima seduta il Consiglio, preso atto del proprio insediamento, elegge il proprio Presidente, ove previsto, e il Presidente del Consorzio; provvede alla nomina del Comitato Esecutivo e dell'Organo di revisione.
3. In caso di impossibilità di insediamento dell'organo per mancato raggiungimento del quorum, il rappresentante dell'Ente portatore della quota associativa più alta riconvoca il Consiglio entro 20 giorni.
4. In caso di persistente impossibilità di insediamento dell'organo per mancato raggiungimento del quorum, il rappresentante dell'Ente portatore della quota associativa più alta inoltra apposita comunicazione alla Regione per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 30 L.R. 6/2004.

5. Per il primo Comitato Esecutivo il Consiglio può stabilire, all'atto della nomina, una durata inferiore rispetto a quanto previsto all'art. 16, comma 2.

Art. 32 (Disposizioni finali e transitorie)

1. Entro un anno dalla sua costituzione il Consorzio provvede ad approvare la dotazione organica.
2. Nelle more dell'approvazione della dotazione organica, il Consorzio espleta le proprie funzioni a mezzo personale degli Enti consorziati.
3. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 7, comma 1 l'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività dell'Ente in cui ha sede il Consorzio.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.

NOTE

Nota all'art. 1.

(1) Per i Parchi istituiti anteriormente alla L.R. 6/2005, gli obiettivi gestionali sono definiti nel primo Programma.

Nota all'art. 3.

(2) Le quote di partecipazione dei singoli enti al Consorzio sono determinate percentualmente in base ad accordi intervenuti tra gli stessi enti e secondo i seguenti parametri valutati ciascuno in eguale misura:

- porzione territoriale interessata dal Parco;
- entità del contributo annuo consortile.

Per gli enti sovracomunali (Province e Comunità Montane, altre forme associative ex L.R. 26 aprile 2001, n.11) il parametro territoriale è valutato nella misura del 20%.

Per gli Enti (Province, Comunità Montane e Comuni) interessati alla gestione del Parco, che non conferiscono allo stesso parti del proprio territorio, la quota di partecipazione è determinata unicamente sulla base dell'entità del contributo annuo consortile.

Nota all'art. 14

(3) Qualora la dotazione organica preveda un Segretario, le funzioni di verbalizzante sono espletate da quest'ultimo.

Nota all'art. 17

(3) vedi nota sub art.14

- - - - -